

Oggetto: COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE (Provincia di Caserta) - codice fiscale 82000790616 – Modifiche allo Statuto comunale, approvate con delibera di C.C. n. 2 del 10-3-2015.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del T.U. n. 267/2000, si rende noto che con delibera di C.C. n. 2 del 10-3-2015 sono state apportate allo Statuto comunale le seguenti modifiche:

Articolo 4 – Pari opportunità

Negli Organi collegiali non elettivi del Comune e negli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti direttamente od indirettamente dal Comune, è garantita la pari opportunità tra uomo e donna.

Il Comune, secondo i principi di cui al D.Lgs. 11.4.2006 n. 198, Codice delle Pari Opportunità, adotta piani, programmi ed iniziative volte ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e diritti tra i generi.

Articolo 6 – Il Consiglio comunale. Competenze ed attribuzioni

6) Nelle nomine e nelle designazioni sono assicurate le pari opportunità e, per le nomine di competenza del Consiglio, il diritto di rappresentanza delle minoranze nel rispetto delle vigenti norme per la rappresentanza di genere.

Articolo 7 – Il Consiglio comunale. Funzionamento

7) Il Consiglio si avvale di Commissioni elette nel proprio seno rispettando il criterio proporzionale tra maggioranza e minoranza nonché tra generi. Le Commissioni sono nominate entro trenta giorni dalla costituzione della Giunta comunale. La Presidenza delle Commissioni è incompatibile con la carica di Assessore comunale. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni, la formazione, la pubblicizzazione dei lavori, nonché la costituzione di Commissioni speciali di indagine.

11) In tutti gli organismi di promanazione consiliare ed in ogni altra attività del Consiglio è garantita la presenza delle minoranze, alle quali spetta la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo, di garanzia o di indagine, ove istituite; nei medesimi organismi ed attività viene garantita la presenza dei diversi sessi nel rispetto delle vigenti norme per la rappresentanza di genere. Quando non in contrasto con le leggi vigenti, la nomina dei rappresentanti delle minoranze consiliari negli organi collegiali degli Enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Ente, nonché in tutte le Commissioni anche a carattere consultivo previste dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto, avviene con voto limitato, segreto e con votazione separata.

12) Gli Assessori nominati all'esterno del Consiglio Comunale e componenti la Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale ed intervenire nella discussione consiliare tutte le volte che il Sindaco lo richiede. Gli Assessori esterni non fanno parte del Consiglio Comunale.

Articolo 16 – La Giunta comunale

1) La Giunta comunale é composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero di Assessori entro il numero massimo stabilito dalla legge.

3) Il Sindaco nomina gli Assessori, tra cui un Vice Sindaco, scegliendoli tra i cittadini eletti in Consiglio comunale o tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale, senza modificare il numero massimo.

Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico, includendo nel calcolo il Sindaco. A tal fine, il Sindaco svolgerà una preventiva attività istruttoria, preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi. Laddove non sia possibile acquisire la predetta disponibilità, il Sindaco darà adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità.

3-bis) Gli Assessori esterni, contestualmente all'accettazione della carica di Assessore, producono al Sindaco le attestazioni individuali dell'insussistenza di cause di candidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale. Il Sindaco dà atto di tale condizione già nel decreto di nomina che sarà presentato successivamente in Consiglio.

4-bis) Nella prima seduta utile, la Giunta provvede a verificare le condizioni di cadidabilità, eleggibilità e compatibilità di ciascun Assessore esterno, formalizzando l'avvenuto positivo controllo, con apposito atto

collegiale. Dalla data di formalizzazione di tale atto, l'Assessore esterno entra nella pienezza del suo incarico e delle sue funzioni."

Articolo 18-bis – Nomine

- 1) Negli enti in cui è previsto che il rappresentante del Comune sia il Sindaco o un suo delegato, il primo, qualora non intenda partecipare direttamente, delega l'Assessore corrispondente per materia e solo in sua assenza un altro Assessore o un Consigliere comunale.
- 2) I rappresentanti del Comune e del Consiglio in aziende, società, consorzi, istituzioni o altri enti, esclusa l'ipotesi di cui sopra, sono nominati, designati e revocati nei modi previsti dalla legge, assicurando un'equilibrata presenza di genere ai sensi della legge n. 120/2011.
- 3) Il Segretario generale cura, all'atto dell'insediamento del Consiglio, che venga notificato a tutti i Consiglieri l'elenco delle nomine di competenza del Comune con le relative scadenze, le norme che regolano ciascuna nomina e l'attività dei relativi enti. Cura altresì l'aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, di tale elenco dando notizia ai Consiglieri eletti delle variazioni intervenute.
- 4) Ogni nomina viene corredata dal curriculum del candidato.
- 5) Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri, entro 45 giorni dall'insediamento, approva gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società, nonché di rappresentanti del Consiglio presso tali soggetti.
- 6) L'Amministrazione comunale stabilisce, per ciascun ente in cui nomina i propri rappresentanti, ai sensi del comma 2 del presente articolo, quali siano gli ordini professionali, le associazioni, le istituzioni, ed eventuali altri soggetti a cui richiedere proposte di candidature per tali nomine, corredate di curriculum comprovanti i requisiti di idoneità e di capacità tecnico-professionale.
- 7) I rappresentanti del Comune in enti terzi sono tenuti ad osservare gli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e a riferire allo stesso sullo svolgimento del loro mandato nelle apposite sessioni previste dallo Statuto. In presenza di gravi inottemperanze rispetto a tali indirizzi, il Consiglio comunale può approvare, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti dell'intera delegazione in enti terzi.
- 8) Ai rappresentanti del Comune e del Consiglio si applicano le norme in materia di eleggibilità, incompatibilità, decadenza, conflitto di interessi e trasparenza prevista per i Consiglieri.

Articolo 22- Partecipazione delle libere forme associative

-
- 3) Le Consulte esercitano le loro funzioni con le modalità stabilite da apposito regolamento che ne garantirà la composizione nel rispetto delle vigenti norme per la rappresentanza di genere.

..... Articolo 24 – Consiglio comunale dei ragazzi

.....

1-bis) Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di Sindaco dei Ragazzi prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Per la verifica delle liste, si applicano l'art. 30 e seguenti del testo unico 16 maggio 1960 n. 570 e dell'art. 71 e seguenti del testo unico n. 267/2000, per le parti relative ai Comuni con popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti.

L'articolo 33 – Il Difensore Civico, e l'articolo 46 – Difensore Civico. Norma transitoria, sono abrogati.

Articolo 38 – Il Revisore dei Conti

- 1) Il Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011, è scelto mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta e secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno 15-2-2012 n. 23, i soggetti iscritti a livello regionale nel Registro dei revisori legali di cui al D.lgs.39/2010, nonché agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili. Il procedimento di estrazione è svolto dalla Prefettura.
- 2) Per quanto concerne la durata dell'incarico, le incompatibilità, il funzionamento, i limiti agli affidamenti degli incarichi, le funzioni del Revisore dei conti, le responsabilità ed il compenso, si applicano il Decreto Legislativo n. 267/2000 e le altre norme in materia.

Il Segretario Generale
Dr. Sandro Riccio